



CITTÀ DI GALATINA

(PROV. DI LECCE)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei Consiglieri comunali, secondo le disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia.

ART. 2 – INTERPRETAZIONE

1. Su tutte le questioni che dovessero presentarsi nel corso delle sedute consiliari e non disciplinate dal presente Regolamento decide il Presidente, sentito il parere del Segretario Generale o di chi ne fa le veci.
2. Qualora la decisione del Presidente sia contestata da almeno due consiglieri la questione viene rimessa al Consiglio, che può provvedere immediatamente o può rinviarla ad altra seduta; per entrambe le decisioni è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei presenti in aula.

ART. 3 - ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri assumono le proprie funzioni all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella sua prima adunanza, successiva all'elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, la loro ineleggibilità o incompatibilità quando sussista alcuna delle cause previste dal capo II titolo III del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del suddetto D.Lgs.

CAPO II - PRESIDENZA E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO

ART. 4 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Durante la prima seduta consiliare, convocata dal Sindaco neo eletto secondo quanto disposto dalla legge vigente, la Presidenza del Consiglio spetta al Consigliere anziano, fino all'elezione del Presidente, così come previsto dallo Statuto comunale.
2. Il Presidente del Consiglio ha il compito primario di tutelare i diritti e le prerogative dei Consiglieri, garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni e curando l'osservanza del presente regolamento.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in mancanza di questi, dal Consigliere anziano presente in aula. Spetta altresì al Consigliere anziano la convocazione e la presidenza dell'Assemblea in caso di revoca congiunta sia del Presidente che del Vice Presidente, fino alla nuova elezione.

ART. 5 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Al Presidente è attribuito il potere di convocazione del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato con la formula "Il Consiglio approva" o "il Consiglio non approva".
4. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la conferenza dei capigruppo.
7. Il Presidente cura i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore Civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
8. Propone la costituzione delle Commissioni Consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'assemblea, promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone lo Statuto Comunale, ed ogni altra azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri.
9. Per consentire l'adeguato esercizio delle funzioni di competenza, il Presidente del Consiglio Comunale dispone di un proprio Ufficio di Presidenza.

ART. 6 – UFFICIO DI PRESIDENZA

1. E' istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, allo scopo di assicurare il corretto esercizio delle funzioni e il puntuale svolgimento dei compiti del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri Comunali, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. L'Ufficio di Presidenza, per l'esercizio dei compiti e funzioni proprie, si avvale della collaborazione del personale amministrativo ed ausiliario assegnato al Servizio di Segreteria Generale del Comune, nonché del supporto giuridico e tecnico del Segretario Generale (o Vice Segretario Generale) e del Dirigente del Settore Amministrazione Generale.

4. All'Ufficio di Presidenza sono assegnati locali idonei, nonché beni mobili, arredi ed attrezzature, anche informatiche, necessari allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

ART. 7 - SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Segretario, svolge le funzioni di Segretario di seduta del Consiglio, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza dando anche informazioni e chiarimenti sull'argomento in discussione allorché sia richiesto dai Consiglieri e autorizzato dal Presidente, e sovrintende l'attività di verbalizzazione svolta dal personale della Segreteria Generale.

2. Nel corso della seduta il Segretario Generale, o chi ne fa le veci, coadiuva il Presidente ai fini del regolare svolgimento di essa, provvede all'appello nominale, e interviene, con le modalità di cui al comma precedente, per esprimere consulenza sulla proponibilità degli emendamenti presentati nel corso della discussione su proposte di deliberazioni sottoposte al Consiglio.

3. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri per espletare le funzioni di segretario di seduta unicamente nelle ipotesi in cui sia ravvisabile un caso di incompatibilità previsto dalla legge nei confronti del Segretario Generale e nell'ipotesi di non sostituibilità con il Vice Segretario.

ART. 8 - GIUNTA

1. Dopo la convalida degli eletti il giuramento del Sindaco e l'elezione del Presidente, il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, indicando gli incarichi di rispettiva pertinenza.

2. In caso di modifica della composizione della Giunta, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta consiliare utile.

ART. 9 - ASSESSORI

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio, prendendo posto in aula nel settore riservato all'esecutivo.

2. Essi non concorrono in alcun caso alla formazione del numero legale e non hanno diritto di voto. Possono relazionare ed esprimersi sugli argomenti posti all'o.d.g. in sostituzione e/o su delega del Sindaco.

CAPO III - GRUPPI CONSILIARI

ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.

2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo Gruppo.

3. Ciascun Gruppo, deve essere costituito da almeno due consiglieri, eletti nella medesima lista, salva l'ipotesi del successivo comma 4.

4. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un Gruppo consiliare. Il candidato Sindaco non eletto deve comunicare a quale lista collegata intende appartenere come membro di Gruppo.

5. Può essere costituito un Gruppo misto, composto da Consiglieri appartenenti a liste con meno di due candidati eletti o da Consiglieri receduti da Gruppi consiliari diversi.

6. I Gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale del Comune il nome del Capigruppo; in mancanza, viene considerato tale il Consigliere anziano appartenente al Gruppo.

7. Il Presidente informa il Consiglio delle comunicazioni pervenute in ordine alla nomina dei Capigruppo, alle variazioni della composizione dei gruppi e alle modificazioni del numero dei gruppi costituiti.

8. Ai Gruppi consiliari, per l'espletamento delle loro funzioni, è garantita un'adeguata disponibilità di locali, attrezzature e personale.

9. Con apposita delibera di Giunta Comunale si determineranno le modalità applicative del precedente comma.

ART. 11 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio e delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. Il Sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei capigruppo, prima di chiederne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

3. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

4. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. Alla riunione partecipa di diritto il Sindaco e può partecipare il Segretario Comunale, se richiesto dal Presidente.

5. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da uno o più capigruppo che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri in carica.

6. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando i partecipanti rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.

7. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

8. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un funzionario designato dal Segretario Comunale.

9. Ai fini della convocazione del Consiglio Comunale non si applica, necessariamente, quanto disposto dal precedente punto 6.

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 12 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno n. 4 (quattro) commissioni permanenti, stabilendone le competenze, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, adottata in una delle adunanze successiva alla prima tenuta dopo le elezioni.

2. Le commissioni permanenti sono costituite da cinque consiglieri comunali, di cui tre di maggioranza e due di minoranza. Sono nominati dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza di cui al primo comma.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione.

5. Deve permanere, in ogni caso l'equilibrio di cui all'art. 31 – comma 1 – dello Statuto Comunale e al precedente comma 2 del presente Regolamento. Pertanto, nel caso di comunicazione ufficiale da cui risulti il passaggio di un componente dalla maggioranza alla minoranza e viceversa, sarà ripristinato l'equilibrio della Commissione di cui al comma 2, con decisione del Consiglio Comunale. La responsabilità dell'applicazione della norma compete al Presidente del Consiglio Comunale che provvede ad iscrivere l'argomento al Consiglio Comunale successivo.

ART. 13 - COORDINAMENTO E CONVOCAZIONE COMMISSIONI

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione segreta, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è convocata ed insediata dal Presidente del Consiglio, entro venti giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina.
3. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio non possono essere componenti di alcuna Commissione Consiliare pur avendo facoltà di partecipare ai lavori delle stesse.
4. In caso di assenza del Presidente della Commissione lo stesso è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse procedure previste al primo comma.
5. Il Presidente della Commissione convoca e presiede la stessa, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente della Commissione anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata dai membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un quinto dei consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno 48 ore prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia, entro lo stesso termine, al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

ART. 14 – FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di controllo o di garanzia, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
2. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno tre componenti.
3. Le Commissioni, fermo restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio Comunale.
4. Ciascuna Commissione permanente ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che la Giunta o il Sindaco ritengono di portare alla discussione in Consiglio comunale. Le Commissioni sono tenute a trattare le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale e gli altri argomenti loro sottoposti dalla Giunta Comunale.

5. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni, senza diritto di voto.

6. Le commissioni possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

7. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso l'ufficio comunale del funzionario incaricato della Segreteria delle Commissioni almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione stessa.

8. Se l'argomento è iscritto all'ordine del giorno di una seduta consiliare convocata straordinariamente o d'urgenza non si fa luogo all'esame preliminare della Commissione Consiliare di competenza.

ART. 15 - SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale ,designato dal Segretario Comunale.

2. Spetta al segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario della Commissione provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione stessa. Redige il verbale sommario delle adunanze, che dovrà essere trasmesso tempestivamente all'Ufficio di Segreteria Generale. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

ART. 16 - COMMISSIONI SPECIALI

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri in carica od a seguito di gravi irregolarità riscontrate e segnalate dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico - amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, ai sensi del 2° comma, dell'art. 44 del D.Lgs. n. 267/2000, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concludere e riferire al Consiglio Comunale. Della commissione fanno parte i consiglieri comunali proposti, uno ciascuno, dai propri gruppi consiliari di appartenenza. Nel provvedimento di nomina, adottata con votazione palese, deve essere designato il Presidente. La presidenza spetta ad un consigliere di minoranza.

TITOLO II

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

CAPO I - ACCESSO - INIZIATIVA - CONTROLLO

ART. 17 - DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Segretario Comunale il quale esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa e dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, viene trasmessa alla commissione permanente competente per materia, che si esprime sulla stessa. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, o priva della copertura finanziaria, il Segretario Comunale comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 44, del presente regolamento.

ART. 18 - ATTIVITÀ ISPETTIVA - INTERROGAZIONI E MOZIONI

1. I consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo, hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La risposta, orale o scritta, è data entro il termine di trenta giorni dalla presentazione. Se la risposta è fornita oralmente, questa deve essere data in un'adunanza consiliare che avvenga entro lo stesso termine sopraddetto. Se il consigliere interessato lo richiede, l'interrogazione e la risposta sono comunicate per riassunto al Consiglio, alla prima adunanza, nel corso della trattazione delle interrogazioni.
4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
5. Quando l'interrogazione ha carattere d'urgenza ed è valutata tale dal Presidente, può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione.
6. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno e trattate, di norma, nella prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.

7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti, od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

ART. 19 - DIRITTO DI ACCESSO

1. I consiglieri comunali nell'esercizio del loro mandato hanno diritto d'informazione e di visione degli atti, provvedimenti e documenti a disposizione del Comune; essi esercitano tale diritto mediante presentazione di richieste, anche verbale, che deve essere evasa dagli uffici senza ritardi ingiustificati.
2. I consiglieri comunali hanno altresì diritto di accesso mediante richieste di copie. Essi esercitano tale diritto mediante richiesta scritta con semplice menzione che la documentazione viene richiesta nell'espletamento del loro mandato.
3. Le richieste di cui al precedente comma devono essere evase prima possibile; solo eccezionalmente l'accesso può essere differito, per motivate ragioni organizzative o di difficoltà di reperimento della documentazione.
4. I consiglieri comunali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché di qualsiasi altro diritto.
5. Non può essere inibito ai consiglieri, in quanto sia attinente all'espletamento delle loro funzioni, l'esercizio del diritto di accesso agli atti interni, ai documenti dichiarati riservati e agli atti preparatori.
6. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
7. Non è consentito ai consiglieri l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute, per fini diversi dall'espletamento del mandato.

ART. 20 - ESERCIZIO DEL MANDATO

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Ai fini della liquidazione della indennità, la partecipazione non può essere inferiore ai due terzi della durata dell'adunanza. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio.
5. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.

ART. 21 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta, trasmessa al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio.

3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Comunale perché sia presa nota a verbale.

ART. 22 – CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Ai fini delle deliberazioni di decadenza dei consiglieri si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'art. 43 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 26 dello Statuto Comunale.

ART. 23 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti un interesse proprio o di congiunti ed affini fino al quarto grado civile.

2. Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

4. I consiglieri comunali non possono prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo e vigilanza politico-amministrativa del Comune.

ART. 24 - RESPONSABILITÀ'

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E' esente da responsabilità il consigliere assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia espresso il proprio voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge.

ART. 25 - NOMINE DI CONSIGLIERI

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

2. Qualora è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.

3. Nei casi in cui la nomina avviene per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

ART. 26 - FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed alla Giunta Comunale.
3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla conferenza dei capigruppo.

ART. 27 - ASSICURAZIONE E PATROCINIO LEGALE

1. Ai Consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato, specie in ordine agli infortuni ed alla responsabilità civile verso terzi.
2. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento giurisdizionale civile, penale o contabile nei confronti di uno o più consiglieri, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, il comune, a meno di decisione contraria degli interessati, assume a proprio carico ed a condizione che non sussista conflitto di interessi ogni onere di difesa, in ogni grado del giudizio, laddove vi sia proscioglimento, salva la ripetizione della somma anticipata in caso di condanna con sentenza definitiva.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 28 - LUOGO DI RIUNIONE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, nell'apposita Sala Consiliare di Palazzo Orsini. E' fatto espresso divieto di fumare ai sensi delle disposizioni vigenti di legge.
2. In casi eccezionali, sentita la conferenza dei capigruppo ed il Sindaco le sedute possono essere tenute in altro luogo della quale deve essere data comunicazione alla cittadinanza mediante l'affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici.
3. Nei giorni in cui si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera della Repubblica, della Comunità Europea e quella del Comune.
4. La Sala Consiliare è destinata prioritariamente alle sedute del Consiglio Comunale e a tutte le attività istituzionali del Comune. Non è consentito l'uso per manifestazioni o cerimonie organizzate da associazioni o da privati.

ART. 29 – CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza. Il Comune non si avvale della distinzione temporale in sessioni, incompatibile con la razionale ed organica programmazione dei lavori necessaria per l'esercizio del ruolo del Consiglio, stabilito dal T.U.E.L. n. 267/2000.

4. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri; l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

ART. 30 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza costituisce l'ordine del giorno.
2. Sono elencati distintamente, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti da trattare in forma segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
3. L'avviso di convocazione deve essere recapitato al domicilio dichiarato di ciascun consigliere:
 - a) per le adunanze ordinarie almeno cinque giorni prima della riunione;
 - b) per le adunanze straordinarie almeno tre giorni prima della riunione;
 - c) per le adunanze convocate d'urgenza almeno 24 ore prima della riunione.Il computo dei termini avviene secondo il rito civile.
4. Ai fini del precedente comma 3) ciascun consigliere deve indicare all'ufficio di Segreteria il proprio domicilio, compreso nell'ambito del Comune, al quale intende far comunicare o notificare tutti gli atti che lo riguardano, con riferimento all'espletamento del proprio mandato.
5. La notificazione dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale si dà per avvenuta in caso di irreperibilità del Consigliere al proprio domicilio mediante attestazione del messo notificatore comunale di avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debba aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, escluse quelle d'urgenza, argomenti urgenti o sopravvenuti, ad eccezione delle interrogazioni, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio.

ART. 31 - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie, straordinarie e d'urgenza è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.
2. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:
 - al Collegio dei Revisori dei Conti;
 - al Difensore Civico;
 - ai Dirigenti di settore del Comune;
 - agli organi di informazione - stampa e radiotelevisione - che hanno sede od uffici nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noti il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

ART. 32 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione sin dal giorno successivo quello dell'avvenuta notifica dell'ordine del giorno. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione coincide con quello di apertura degli uffici comunali.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 della D.Lgs. n. 267/2000, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale sono presentati dalla Giunta al Consiglio Comunale, in apposita adunanza, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione e il termine entro il quale devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri Comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione.

CAPO II - SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 33 - ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno dieci Consiglieri non computando a tal fine il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, disposto dal Presidente del Consiglio Comunale ed eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Presidente il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso si accerti che il numero dei presenti risulti inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 34 - ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno sette consiglieri comunali non computando a tal fine il Sindaco.
3. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno dieci consiglieri, non computando a tal fine il Sindaco, i seguenti atti:
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - i bilanci annuali, pluriennali, la relazione previsionale;
 - il rendiconto della gestione;
 - i regolamenti;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - i piani urbani generali;
 - l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 35 - PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito al comma 3.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze. Un altro apposito spazio è riservato agli organi di informazione, i quali non devono interferire con i lavori del Consiglio, o muoversi liberamente nella sala arrecando disturbo. Potranno inoltre essere autorizzate riprese televisive previa richiesta al Presidente del Consiglio Comunale.
3. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
4. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, della Giunta Comunale ed al Segretario Comunale, il Vice Segretario ed il servizio di stenotipia, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 36 - ADUNANZE APERTE

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti del Governo, della Regione, della Provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare delle istituzioni scolastiche, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

CAPO III - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 37 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare apprezzamenti che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.

ART. 38 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Sono evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, ma solo per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.

ART. 39 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico, gli organi di informazione e quant'altri autorizzati ad assistere alle adunanze del Consiglio, devono restare nell'apposito spazio a loro riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine almeno uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. La forza pubblica può intervenire nell'aula solo su richiesta del Presidente, e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene recato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla

sala fino al termine dell'adunanza.

CAPO IV – DISCUSSIONE

ART. 40 - COMUNICAZIONI – INTERROGAZIONI

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità. Sulle comunicazioni non è previsto dibattito.
2. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte della seduta pubblica, dopo le comunicazioni. Le stesse, per essere trattate, devono pervenire al Comune prima della convocazione del Consiglio Comunale. Fa fede il protocollo generale.
3. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza o sia assente giustificato.
4. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione, il Sindaco può dare direttamente risposta all'interrogazione o demandare all'assessore incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di dieci minuti.
5. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno.
6. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
7. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
8. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
9. Eesaunita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Sindaco o l'assessore incaricato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare immediatamente risposta. Nel caso in cui non sussistano le condizioni per dare immediata risposta, il Sindaco assicura il consigliere interrogante che la stessa sarà trattata nella successiva seduta di Consiglio.
10. Trascorsi 30 minuti dall'inizio delle comunicazioni e 60 minuti per la trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
11. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro trenta giorni dalla richiesta, salvo i casi di urgenza, e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

ART. 41 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente, su richiesta del Sindaco o di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

ART. 42 – DISCUSSIONE

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta è lo stesso Sindaco o l'assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai consiglieri sono i proponenti. Il tempo a disposizione del relatore è di 20 minuti.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Il Presidente ha facoltà di prendere la parola nella discussione dell'argomento in trattazione, nel rispetto dei termini previsti dal successivo 5° e 8° comma.

3. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

4. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per non più di 15 mn.

5. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

6. Il Sindaco o il relatore possono svolgere solo un intervento in forma concisa agli interventi conclusivi di replica per un tempo massimo di 5 mn.

7. I consiglieri comunali hanno facoltà di svolgere un secondo intervento di replica per non più di 5 minuti.

8. Il Presidente, terminati gli interventi previsti dal presente articolo dichiara chiusa la discussione.

9. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

10. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani urbani generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

ART. 43 - ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di questioni di interesse locale o nazionale, che investano problemi politici, economici e sociali di carattere generale o relativi a provvedimenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

2. Nel momento previsto per la discussione il consigliere proponente ne dà lettura ed illustrazione ai presenti.

ART. 44 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 45 – EMENDAMENTI

1. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti almeno un'ora prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la discussione dell'argomento facendone consegna alla Presidenza del Consiglio che provvede a vistarli in ordine cronologico ed a curarne la distribuzione ai Consiglieri prima della seduta.
2. Per argomenti di particolare complessità e per gli emendamenti che richiedano un giudizio tecnico complesso è comunque di norma richiesta la presentazione con 72 ore di anticipo prima della discussione in aula.
3. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Dirigente di Settore interessato e/o il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprimono parere nell'ambito delle loro competenze. Se non sono in grado di acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno.
4. Gli emendamenti al dispositivo della deliberazione, che si pongano in contrasto con la relazione che accompagna la proposta di deliberazione stessa, devono essere adeguatamente motivati.
5. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti estranei all'argomento in discussione o contrastanti con precedenti decisioni adottate sull'argomento.

ART. 46 - DISCUSSIONE E VOTAZIONE DI EMENDAMENTI

1. Gli emendamenti sono messi in discussione e votati secondo l'ordine di presentazione o secondo il diverso ordine logico che il Presidente reputi opportuno. L'emendamento è illustrato da uno dei presentatori e dopo l'eventuale dichiarazione del Sindaco o dell'Assessore competente può prendere parola - per non più di 5 minuti - un consigliere per gruppo. Qualora altri consiglieri dello stesso gruppo intendano dissociarsi, possono chiedere che ne venga dato atto a verbale con interventi di durata non superiore al minuto.
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi; infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.
3. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale. Nel corso della discussione dell'emendamento, il proponente può accogliere modifiche e aggiunte parziali che non costituiscano un nuovo emendamento.
4. Nel caso siano presentati più emendamenti sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza quelli di contenuto più ampio.
5. L'approvazione di un emendamento implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

ART. 47 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato, nel corso dei lavori del Consiglio Comunale, sulla propria condotta o sentirsi attribuire opinioni e giudizi lesivi della dignità e responsabilità personale.

Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno e, conseguentemente, attribuisce o rifiuta il diritto di parola che comunque non può superare i 5 minuti.

ART. 48 - TERMINE DELL'ADUNANZA

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

ART. 49 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

Il Segretario Generale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione. In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario del Comune.

ART. 50 - PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI

1. I Revisori dei conti sono invitati a partecipare ai lavori del consiglio e delle Commissioni nelle sedute in cui si trattano l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni, l'adozione di piani finanziari, l'approvazione del conto consuntivo e in ogni altra seduta nella quale la loro partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente del Consiglio o dai Presidenti delle Commissioni al fine dello svolgimento dei lavori.

2. Possono partecipare ai lavori del Consiglio Comunale i dirigenti dei settori interessati, al fine dei pareri di cui al comma 3 dell'art. 45 per fornire, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, i chiarimenti richiesti nel corso della discussione sull'argomento.

3. In particolare, il Dirigente responsabile del Servizio Finanziario partecipa alle sedute di cui al comma 1, ai fini dell'espressione dei pareri previsti dalla legge, in relazione agli emendamenti proposti in aula sui testi sottoposti all'esame del Consiglio.

4. Ai sensi dell'art. 36 – lett. e) – del vigente Statuto Comunale, garantiscono la presenza in Consiglio Comunale gli assessori interessati agli argomenti in discussione

CAPO V - VERBALI E VOTAZIONI

ART. 51 - VERBALE DELL'ADUNANZA – REDAZIONE

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal Segretario Comunale, che può essere coadiuvato dal Vice Segretario o da altro funzionario del Comune.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati sinteticamente o per esteso, se è assicurato il servizio di stenografia, esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

6. Il verbale, sottoscritto dal Segretario Generale, viene trasmesso per la firma al Presidente dell'adunanza. Se il Presidente non condivide i contenuti del verbale, o di parte di esso, perché alterano in tutto o in parte il resoconto dell'adunanza, provvede ugualmente alla sua sottoscrizione, facendo rilevare, però, in calce allo stesso i motivi del dissenso, che saranno discussi nella seduta di cui al 1° comma del successivo art. 52.

ART. 52 - VERBALE - DEPOSITO - RETTIFICHE – APPROVAZIONE

1. Il verbale, dopo la firma del Presidente, viene depositato a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione, da tenersi possibilmente nella prima tornata utile successiva.

2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3. Quando un consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata.

Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate. 6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale.

7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è disposto dal Segretario Comunale nel rispetto del Regolamento Comunale sul "diritto d'accesso".

ART. 53 – VOTAZIONI

1. La votazione si distingue in "palese" e "segreta". La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale; a scrutinio segreto mediante compilazione di apposita scheda.

2. A seconda dei casi le deliberazioni consiliari possono prendersi:

a) in seduta pubblica con votazione palese;

b) in seduta pubblica con votazione segreta;

c) in seduta segreta con votazione segreta.

3. Si deve deliberare in seduta pubblica con votazione segreta nel caso di nomina di persone o commissioni ad eccezione di quelle consiliari:

4. Vanno discusse in seduta segreta le deliberazioni che comportano un apprezzamento discrezionale sulle persone. In tal caso si procede alla votazione con scheda segreta.

5. Nei casi di votazione segreta nessun consigliere può deporre una scheda a nome di un collega anche momentaneamente assente. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

ART. 54 - CONSIGLIERI SCRUTATORI

1. Nel corso di ciascuna seduta consiliare il Presidente, se necessario, designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi, o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti e agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta, e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede, nel conteggio dei voti, e nella distruzione delle schede scrutinate.

ART. 55 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. L'esito della votazione e la proclamazione dei risultati della votazione è fatta dal Presidente.
2. Si intendono approvate le proposte e le deliberazioni che conseguono la maggioranza dei voti richiesta dallo Statuto o dalla legge.
3. Ogni consigliere può motivare il proprio voto e richiedere che sia messo a verbale il voto espresso ed i motivi che lo accompagnano. La motivazione è inserita a verbale in modo succinto ed è ammessa anche nella votazione segreta.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

CAPO I - INDIRIZZO E CONTROLLO

ART. 56 - INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio Comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dallo Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano l'attività nei limiti previsti dalla legge.
2. Il Consiglio, con gli atti di programmazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione dei programmi approvati con il bilancio.
4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

ART. 57 – CONTROLLO

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento di contabilità.

2. Il Consiglio verifica, attraverso le relazioni e le rilevazioni effettuate dalla ragioneria comunale e dal sistema interno di controllo, l'andamento della gestione sotto i profili economico, finanziario ed organizzativo, lo sviluppo dei piani di investimento e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi dal Consiglio stesso programmati.
3. Il Presidente iscrive all'ordine del giorno di un'adunanza del consiglio l'argomento di cui al precedente comma, sul quale riferisce il Sindaco e, se richiesto, il responsabile del servizio di controllo di gestione. Gli atti relativi sono trasmessi dieci giorni prima dell'adunanza ai capigruppo, alla competente commissione consiliare permanente e depositati in visione ai consiglieri dal giorno di convocazione dell'adunanza.
4. Il collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo.
5. Nell'esercizio dell'attività di controllo il consiglio tiene conto delle segnalazioni, relative a disfunzioni ed irregolarità, effettuate dal difensore civico, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio Comunale si avvale delle commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.